

Dopo le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web* del 2 marzo 2011 e centinaia di provvedimenti e segnalazioni relativi alla non corretta applicazione della disciplina in materia di privacy nella pubblicazione online di dati da parte della PA, arrivano dal Garante le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*".

Il provvedimento nasce anche in conseguenza degli aumentati obblighi di pubblicazioni online derivanti dalle evoluzioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e soprattutto dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Le Linee guida riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le PA devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.) e contengono una serie di principi generali quali quello che la Pa deve pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati, deve verificare che esista una norma di legge o di regolamento che preveda l'obbligo di pubblicazione prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, deve pubblicare online solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria.

E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora le PA intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere a rendere anonimi questi dati, trovando soluzioni che evitino l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.

Vi sono anche indicazioni riguardanti gli "*open data*", nelle quali si sottolinea il fatto che i dati

pubblicati on line non sono per loro natura tutti liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, infatti, il diritto alla privacy. Le PA dovranno quindi inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

Per quanto riguarda i tempi di pubblicazione, il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Il provvedimento sottolinea che esistono però alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Importanti anche le indicazioni riguardanti l'indicizzazione dei motori di ricerca: l'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc). Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

Nella sezione riguardante specifici obblighi di pubblicazione, si sottolinea come risulti proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione), ma non giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico. A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.

Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).